

Newsletter n. 5 del 20 Febbraio 2020

1. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Entro il **28 febbraio 2020**, i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2017-07-06**" o la nuova tassonomia "**2018-11-04**".

Ricordiamo, infatti, che la previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata **fino al 28 febbraio 2019** per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche **dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019** e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui il **consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i **consorzi per l'internazionalizzazione**, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

Facciamo presente che gli importi dei diritti di segreteria indicati sono quelli relativi al 2019, considerato che a tutt'oggi non è ancora stato emanato il "Decreto OIC 2020" che dovrà definire la misura, per il 2020, della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.

L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. **Si applicano, in questo caso, le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna** (articoli 2614 e 2615 del Codice civile).

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede **l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2019, **entro il 28 febbraio 2020** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2017-07-06**" o la nuova tassonomia "**2018-11-04**".

Ricordiamo, infatti, che la previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata **fino al 28 febbraio 2019** per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche **dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019** e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Vogliamo infine segnalare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il **sito dedicato ai Contratti di Rete**, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato ai Contratti idi Rete clicca qui.](#)

3. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - Presentata una bozza di decreto correttivo

A distanza di un anno dalla pubblicazione (avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, n. 38) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (**Codice della crisi e dell'insolvenza**), il Consiglio dei Ministri n. 29 del 13 febbraio scorso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce **disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*").

Il testo, oltre a correggere errori formali, chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Numerose sono le modifiche e le disposizioni correttive introdotte. Ne segnaliamo alcune che riteniamo importanti.

Innanzitutto, **viene chiarita la nozione di crisi**, contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 14/2019, dove le parole "*difficoltà economico-finanziaria*" vengono sostituite dalle seguenti: "*squilibrio economico-finanziario*". Pertanto, la nuova versione della norma dispone che per "crisi" si intende: "**lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**".

Con delle modifiche apportate all'art. 13 del Codice, è stata meglio precisata la funzione degli "**indicatori e indici della crisi**", sostituendosi all'espressione "sostenibilità" dei debiti quella di "*non sostenibilità*" ed all'espressione "adeguatezza" quella di "*inadeguatezza*", così recependo – come si legge nella relazione - le osservazioni critiche di numerosi commentatori ed esperti di discipline aziendalistiche che hanno fatto notare l'ambiguità di una definizione declinata alla forma affermativa, posto che l'obiettivo è quello di intercettare l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate e dunque l'insostenibilità dell'indebitamento e la situazione di assenza di continuità aziendale.

Con una modifica all'art. 14 del Codice, oltre ai sindaci, è stato **esteso anche ai revisori contabili e alle società di revisione l'esonero dall'obbligo di riservatezza ai fini della segnalazione d'allerta**. Pertanto, gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata."

All'articolo 38 si interviene sugli articolo 380 e 382, in merito alle **cause di scioglimento**, rispettivamente, nelle società di capitali e nelle società di persone.

L'intervento sull'art. 380 riguarda, innanzitutto, il comma 1. Il D.Lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l'art. 2484, primo comma, del Codice civile, statuendo che **l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società**.

Viene così prevista una **nuova causa di liquidazione per Snc e Sas: l'apertura della procedura di liquidazione controllata**.

Anche il socio di società di persone sottoposto a procedura di liquidazione controllata sarà escluso di diritto dalla società (art. 2288, C.C.).

All'art. 39, viene, inoltre, previsto uno **slittamento per l'applicazione dell'obbligo di segnalazione** che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 15 del D.Lgs. n. 14/2019: **solo per le piccole società**, che non superino i limiti di cui all'art. 2477, comma 2, lett. c), Codice civile, e non siano, pertanto tenute a dotarsi di un organo di controllo, l'obbligo di segnalare i fondati indizi della crisi scatterà soltanto **a partire dal 15 febbraio 2021**.

Con una riformulazione dell'art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, al comma 4 si dispone, infatti, che *“L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità”*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto e della relazione illustrativa clicca qui.](#)

4. ARTIGIANI E COMMERCianti - Fissate le aliquote di contribuzione per il 2020 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 28 del 17 febbraio 2020**, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad **artigiani e commercianti per l'anno 2020**.

1) Nella premessa l'INPS ricorda che l'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento** per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **per l'anno 2020**, sono pari alla misura:

- del **24%**, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- del **21,90%** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a **0,45 punti percentuali**, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli **iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali**, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo **0,09%**, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro **0,62 mensili**.

2) Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del + **0,5%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

Conseguentemente, **per l'anno 2020**, il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **euro 15.953,00**.

Pertanto, **le aliquote per il corrente anno** risultano come segue:

1. ARTIGIANI:

- 1.1. *titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:* **24,00%,**
- 1.2. *coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:* **21,90%.**

2. COMMERCianti:

- 2.1. *titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:* **24,09%,**
- 2.2. *coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:* **21,99%.**

La **riduzione contributiva** al 21,90% (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

3) Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di **euro 47.379,00**.

Per i redditi superiori a euro 47.379,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

1. ARTIGIANI:

1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.379,00: **24,00%**,

- con reddito superiore a 47.379,00: **25,00%**

1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.379,00: **21,90%**,

- con reddito superiore a 47.379,00: **22,90%**

2. COMMERCIANTI:

2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.379,00: **24,09%**,

- con reddito superiore a 47.379,00: **25,09%**

2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.379,00: **21,99%**,

- con reddito superiore a 47.379,00: **22,99%**

Il contributo in argomento – denominato **contributo a conguaglio** – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020.

4) Massimale imponibile di reddito annuo

L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2020 pari ad **euro 47.379,00**, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2020, pertanto, il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **euro 78.965,00** (euro 47.379,00 più euro 31.586,00).

5) Per quanto riguarda i **termini e le modalità di pagamento**, l'INPS ricorda che anche per il 2020 i contributi devono essere versati mediante i **modelli di pagamento unificato F24**, alle scadenze che seguono:

- **18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche** in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito **eccedente il minimale**, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

Si ricorda, infine, che l'INPS, già dall'anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità "**Dati del mod. F24**" contenuta nel **Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti**.

Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 28/2020 clicca qui.](#)

5. STRUMENTI DI MISURA - Pubblicato il regolamento che apporta modifiche al D.M. n. 93/2017 - Confermata la proroga del periodo transitorio al 30 giugno 2020

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176**, recante "*Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*".

Le modifiche riguardano sostanzialmente due articoli: l'**articolo 4** (*Verificazione periodica*) e l'**articolo 18** (*Disposizioni transitorie e finali*) del **D.M. n. 93 del 2017**.

1) Secondo quanto stabilito al **comma 1** dell'art. 4 del D.M. n. 93/2017 – a decorrere **dal 18 settembre 2017** - la verifica periodica degli strumenti di misura va eseguita "**dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere**".

Si tratta di quegli organismi che hanno presentato a Unioncamere un'apposita SCIA, dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;
- 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

Con il nuovo decreto in commento, viene aggiunto all'articolo 4 il **comma 1-bis**, nel quale si stabilisce che, in deroga a quanto stabilito al comma 1, "**le Camere di commercio svolgono il servizio di verifica periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento**".

Pertanto, **le Camere di commercio** continueranno a svolgere il servizio di verifica periodica **limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco, tenuto da Unioncamere, almeno un Organismo in possesso dei requisiti** riportati nell'Allegato I al D.M. n. 93/2017.

2) L'articolo 18, comma 2, seconda alinea del D.M. n. 93/2017, stabilisce che le Camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, possono continuare transitoriamente a svolgerle **per un periodo massimo di diciotto mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento (18 marzo 2019), applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

A tale proposito, ricordiamo che, secondo quanto stabilito al comma 1, dell'articolo 42, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, il **periodo transitorio** previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del D.M. n. 93/2017, è stato **prorogato al 30 giugno 2020**, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, **alla data del 18 marzo 2019**, abbiano dimostrato l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.

Tali disposizioni dovranno essere applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Con questo nuovo decreto, dopo il comma 2, all'art. 18 viene aggiunto il **comma 2-bis**, secondo il quale «*Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che **alla data del 18 marzo 2019** hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO, in conformità ad una delle norme tecniche previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di accREDITAMENTO, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, **possono continuare a svolgere le attività di verifica periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020**, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verifica periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo nazionale di accREDITAMENTO trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO, di cui al precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici*».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare gli elenchi degli Organismi che effettuano la verifica periodica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

6. RIFIUTI - CESSAZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO - Indicazioni procedurali dal Comitato Nazionale

Con **Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020**, il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha disciplinato le procedure conseguenti al verificarsi della **cessazione dell'incarico** di responsabile tecnico dell'impresa, anche per **perdita dell'idoneità** (già prevista all'art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).

La deliberazione **entra in vigore il 4 maggio 2020**; viene di conseguenza abrogata la circolare del 14 dicembre 2012, Prot. n. 1544/Albo/Pres.

I punti salienti della deliberazione sono riassunti nei seguenti 5 punti:

1) In caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, per qualsiasi causa, **l'impresa può proseguire l'attività** oggetto dell'iscrizione **per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi**, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico vengono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante /i indicato /i dall'impresa. Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate (art. 1).

2) L'impresa è tenuta a dare **comunicazione, per via telematica**, alla Sezione regionale competente della cessazione dell'incarico del responsabile tecnico, **nel termine di 30 giorni** consecutivi dal suo verificarsi. A sua volta il responsabile decaduto deve dare comunicazione, oltre che all'impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e non viene esonerato fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico (art. 2).

3) In caso di **sopravvenuta perdita di idoneità** del responsabile tecnico, la procedura si articola in questo modo:

a) La Sezione regionale comunica all'impresa, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'idoneità stessa;

b) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'idoneità del responsabile tecnico, decorre il termine di 90 giorni di cui sopra. La Sezione regionale invia all'impresa, tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del responsabile tecnico (art. 3).

4) Decorso il periodo transitorio di 90 giorni (previsto dall'art. 1) o i 90 giorni dopo la scadenza dell'idoneità (previsto dall'art. 3, comma 2) e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, **l'impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo** dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico (art. 4).

5) All'articolo 5 vengono previste le seguenti **sanzioni**:

- decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 2 (comunicazione entro 30 giorni), la Sezione avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla **sospensione dell'efficacia dell'iscrizione** per le categorie d'iscrizione interessate;

- decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 1 (proseguimento dell'attività oltre i 90 giorni), in assenza di provvedimento della Sezione, relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la Sezione regionale stessa **avvia**, ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, **il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo per le categorie d'iscrizione interessate**.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 1/2020 clicca qui.](#)

7. RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI - Arriva il DURC fiscale - Al via il nuovo certificato di regolarità fiscale per gli appalti labour intensive (DURF) - Richiesta da più parti una proroga

1) Fra le novità più rilevanti per le imprese introdotte con il **decreto fiscale** collegato alla manovra economica 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019) c'è la stretta sugli **appalti a prevalente utilizzo di manodopera**, con nuovi adempimenti per il committente in relazione alla **regolarità fiscale e contributiva nei confronti dei lavoratori** da parte dell'impresa a cui viene affidata l'esecuzione.

Ci sono precisi obblighi di controllo del **committente**, e modalità stringenti per il versamento delle ritenute dell'**appaltatore** o del **subappaltatore**.

Il riferimento normativo è l'articolo 4 del **D.L. 26 ottobre 2019, n. 124** (c.d. "*Decreto Fiscale 2020*"), convertito con modificazioni dalla **L. 19 dicembre 2019, n. 157**, il quale ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis che reca, tra l'altro, **misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute**, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

Il comma 1 dell'articolo 17-bis **impone - a carico dei committenti di opere o servizi** che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi **di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - **di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento**, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice **le deleghe di cui sopra e un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, **non trovano applicazione** se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

2) E' stato pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il **provvedimento 6 febbraio 2020, n. 54730** con cui è stato **approvato lo schema di certificazione dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997**, che consentono la non applicazione dei nuovi adempimenti in materia di **verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti**.

Lo **schema di certificazione** viene riportato nell'**Allegato A** del provvedimento, mentre i **requisiti previsti** dalle lettere a) e b), del comma 5, dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, verificati dall'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sono quelli riportati nell'**Allegato B** del provvedimento e sono:

- Esistenza in vita da **almeno tre anni**;
- Regolarità degli **obblighi dichiarativi**;
- Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi;
- **Assenza debiti** non soddisfatti.

Il certificato unico di regolarità fiscale (DURF) è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della **Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa**, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la **Direzione regionale**, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Tale certificazione - messa a disposizione dell'impresa a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese - ha una **validità di quattro mesi** dalla data del rilascio ed è **esente da imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il certificato è, altresì, **esente dai tributi speciali** considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

3) L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019**, ha istituito il **codice "09"**, identificativo del **oggetto committente**, da indicare da parte delle Ditte appaltatrici nel Modello di versamento "F24" per gli appalti "*labour intensive*" rientranti nell'art. 4 del D.L. n. 124/2019, modificativo dell'art. 17-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997.

Nella risoluzione, l'Agenzia precisa inoltre che i versamenti di cui all'ultimo periodo del citato art. 17-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, devono essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

4) L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020**, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle novità introdotte dall'articolo 4 del Decreto fiscale 2020 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 17-*bis* nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale contiene un'articolata disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

5) L'adempimento, molto contestato e ancora privo di regole applicative chiare, è stato introdotto a partire dal 1 gennaio 2020, con prima applicazione sulle ritenute da versare entro il 17 febbraio 2020.

Le imprese appaltatrici devono fornire agli appaltanti copia degli F24 utilizzati entro i 5 giorni successivi, pena il blocco dei pagamenti dei lavori.

A seguito del verificarsi di numerosi **problemi applicativi**, a cui si aggiungono le tempistiche variabili per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha chiesto all'Agenzia delle entrate **la posticipazione della decorrenza della relativa disciplina di almeno un trimestre con decorrenza 1° aprile 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 54730/2020 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di certificato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 109/E/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro clicca qui.](#)

8. SOCIETA' QUOTATE - Pubblicato il nuovo Codice di Corporate Governance

Approvato, da parte del **Comitato per la Corporate Governance**, il nuovo "**Codice di Corporate Governance**".

Ne dà notizia Assonime dal proprio sito istituzionale, precisando che la nuova edizione del Codice è il frutto di un approfondito confronto con le società quotate e nasce da un'attenta analisi delle evoluzioni internazionali in materia di governo societario e dagli esiti del monitoraggio sull'applicazione del Codice condotta dal Comitato.

Ricordiamo che il **Comitato per la Corporate Governance** è stato costituito, nell'attuale configurazione, nel giugno del 2011 ad opera delle **Associazioni di impresa** (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), **Borsa Italiana S.p.A.** e l'**Associazione degli investitori professionali** (Assogestioni).

Il Comitato ha quale **scopo istituzionale** la promozione del buon governo societario delle società italiane quotate.

Le novità sostanziali del Codice seguono le seguenti **quattro direttrici fondamentali**:

Sostenibilità - Il Codice intende stimolare le società quotate ad adottare strategie sempre più orientate alla sostenibilità dell'attività d'impresa: compito prioritario dell'organo di amministrazione è perseguire il

successo sostenibile dell'impresa, definito quale obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti tenendo conto degli interessi degli *stakeholder* rilevanti per la sua attività;

Engagement - il Codice raccomanda alle società quotate di sviluppare il dialogo con il mercato attraverso l'adozione di politiche di engagement complementari a quelle degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi;

Proporzionalità - l'applicazione del nuovo Codice è improntata a principi di flessibilità e di proporzionalità, al fine di favorire l'accesso alla quotazione delle società medio-piccole e di quelle a forte concentrazione proprietaria;

Semplificazione - il Codice presenta una struttura più snella, basata su principi che definiscono gli obiettivi di un buon governo societario, e raccomandazioni soggette alla regola del "*comply or explain*", mentre sono stati eliminati i commenti. Per agevolarne l'applicazione il Comitato intende avviare l'elaborazione di Q&A, da aggiornare periodicamente anche su istanza delle società aderenti.

Il Codice di Corporate Governance si rivolge a tutte le **società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA")** gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'adesione al presente Codice è volontaria ed è esplicitata nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Ciascun articolo del Codice è suddiviso in **principi**, che definiscono gli **obiettivi** di una buona governance, e in **raccomandazioni**, che indicano i **comportamenti** che il Codice reputa adeguati a realizzare gli obiettivi indicati nei principi.

LINK:

[Per accedere al sito Assonime clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il Codice clicca qui.](#)

9. REVISORI LEGALI - Cambia l'algoritmo di estrazione a sorte

Con il **decreto direttoriale del 4 febbraio 2020**, il Ministero dell'Interno **modifica l'algoritmo** per l'**estrazione a sorte** dei **revisori degli enti locali**, sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato regolamento approvato con D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012.

Il Ministero, pur dovendo attenersi alla metodologia casuale di estrazione dei revisori dei conti degli enti locali, ha ritenuto utile applicare dei **correttivi** al sistema probabilistico mediante pesi matematici da attribuire a diversi candidati in relazione ai sorteggi effettuati.

In particolare, i correttivi apportati all'algoritmo con il decreto del 4 febbraio 2020, tengono conto dei seguenti **criteri di premialità** legati ai sorteggi effettuati:

- a) ai revisori, iscritti da almeno un periodo precedente all'attuale, risultati **mai vincitori e mai riserve** in tutti i sorteggi validi sono attribuite **due premialità**;
- b) ai revisori, iscritti da almeno un periodo precedente all'attuale, risultati **mai vincitori in tutti i sorteggi validi** è attribuita **una premialità**;
- c) ai revisori iscritti unicamente nel corrente periodo e a quelli che non rientrano nelle condizioni precedenti **non sono attribuite premialità**;

Tale sistema si traduce, dunque, in un incremento della possibilità di essere estratto al crescere delle premialità.

Ricordiamo che i revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante **estrazione a sorte** da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il **sorteggio** avviene dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23. La procedura consente l'estrazione dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali.

Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi di cui uno è il designato per la nomina di revisore mentre gli altri subentrano nell'eventualità di rinuncia o impedimento del primo.

Attualmente l'estrazione è effettuata dalla **Prefettura competente** per territorio dell'ente locale che deve rinnovare l'organo di revisione. Nel giorno fissato e in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare.

Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, **tre nominativi**, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

Effettuata l'estrazione a sorte dei nominativi, la Prefettura dà **comunicazione all'ente locale interessato** dell'esito dell'estrazione, con l'indicazione, per ciascun nominativo, dei recapiti di posta elettronica certificata e telefonici dichiarati nella domanda di iscrizione nell'elenco.

La nomina dei soggetti estratti è disposta dall'ente locale, con delibera del consiglio, previa verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto.

Le modifiche apportate dal nuovo decreto tengono conto anche delle proposte di modifica presentate dall'**Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. REVISORI ENTI LOCALI - La scelta del Presidente del Collegio va fatta su base regionale e non provinciale - Nuovo parere del Ministero dell'Interno

Per individuare il **Presidente del collegio dei revisori dell'ente locale** va verificato, al momento della delibera di nomina, che il soggetto scelto, su base regionale, **sia ancora presente nell'elenco dei revisori vigente**.

E' quanto precisato dal **Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con parere del 14 febbraio 2020**.

Il parere viene emesso a seguito della richiesta, da parte di una Prefettura di un ulteriore chiarimento in merito alla questione se nel caso di scelta del presidente da parte del Consiglio dell'ente, il nominativo sia riferito agli iscritti alla fascia 3 della regione oppure della provincia di residenza.

Già il Ministero era intervenuto in merito all'applicabilità dell'articolo 57-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, con il parere del 30 gennaio 2020, precisando che, in base a quanto disposto alla lettera b) del citato articolo (che ha aggiunto il comma 25-bis all'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011), si evince che la scelta del componente con funzioni di Presidente avviene **tra i soggetti inseriti nella fascia 3**, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 23/2012, e, pertanto, **su base regionale**.

Solo il successivo comma 2 demanda al Governo di modificare il predetto regolamento dal punto di vista della modifica territoriale prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Pertanto, nelle more della modifica, si applica ancora la disciplina vigente, cioè quello su base regionale.

Ai fini dell'individuazione del Presidente del collegio, l'ente locale dovrà individuare il soggetto dagli elenchi, emessi dal sistema informatico e allegati al verbale di estrazione, **previa verifica, al momento della delibera di nomina**, che il Presidente scelto sia ancora presente nell'elenco dei revisori vigente a tale data.

LINK:

[Per consultare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la sezione denominata "Elenco revisori in fascia 3" clicca qui.](#)

11. REGISTRO DELLE IMPRESE - I limiti in cui opera il sindacato del Conservatore e del Giudice del Registro

Al Conservatore del Registro delle Imprese, in prima istanza, e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro, oltre che ad un **controllo formale** in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell'atto spetta un **controllo qualificatorio di tipicità**, che implica il vaglio della rispondenza dell'atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, **ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell'atto**, che è invece demandato all'autorità giurisdizionale.

Tuttavia, ove l'atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme *prima facie* al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l'iscrizione.

Lo sostiene il **Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Roma**, in due distinti documenti:

- **R.G. 18558/2017 – Accoglimento n. cronol. 214/2018 del 12 gennaio 2018;**

- **R.G. 13722/2017 - Accoglimento n. cronol. 2157/2018 del 14 marzo 2018.**

In entrambi i casi è stata presentata dall'ufficio la richiesta di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. della iscrizione di determinati atti nel Registro delle imprese.

Il Giudice del Registro, prima di rispondere in merito alle questioni sollevate, si sofferma ad indagare **la natura e la qualità dei controlli demandati all'ufficio del registro e, quindi, al giudice del registro delle imprese**. E questa è la parte che ci interessa approfondire.

È noto – scrive il Giudice del registro di Roma - che *"il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una **insostituibile funzione informativa e pubblicitaria**, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi **ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica**, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come corrispondenti alla realtà"*.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto, dapprima al conservatore del registro e, successivamente, al giudice del registro.

È pacifico che tali soggetti debbano esercitare un **controllo formale** che si appunta sui **requisiti formali della domanda** (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri e la funzione del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di **verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione"** (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica **l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge** (art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. **controllo qualificatorio**.

Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma **deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione**, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il **potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale** (controllo di tipicità).

Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la **funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica**, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni.

Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro – *"verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso"*.

In questa prospettiva – ricorda ancora il Giudice del Registro – *"è stato ritenuto che la **verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni** implica (recte: può implicare) anche una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere"* (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).

È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il c.d. controllo qualificatorio e cioè se esso possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto e la idoneità degli effetti che da quell'atto derivano.

Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del c.d. controllo qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.

Sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere – ricorda ancora il Giudice del Registro – *“deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale **esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell'atto**”*.

Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti **finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale** (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).

In particolare, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, *“deve affermarsi che all'ufficio ed al giudice del registro **compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale**”* (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento R.G. 18558/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento R.G. 13722/2017 clicca qui.](#)

12. DAL “SISTRI” AD “ARGO” - Allo studio un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti italiano

Per effetto del disposto di cui all'art. 6 della L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, a partire dal primo gennaio 2019, **il SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) è stato soppresso dopo 9 anni di polemiche legate soprattutto ai suoi costi ed al suo limitato funzionamento.**

Nessuno rimpiange il “vecchio” Sistri, che ha comportato un costo per le imprese ed i cittadini di oltre 140 milioni di euro.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (13 febbraio 2019) – secondo quanto stabilito al comma 3 del citato art. 6 – è stata prevista la istituzione del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Un apposito decreto del II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa) dovrà definire le modalità di organizzazione e funzionamento di tale Registro, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Secondo fonti Adnkronos, il Ministero dell'Ambiente sta lavorando alacremente per rendere operativo il **nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che prenderà il nome di ARGO** ed il cui lancio è stimato per questo autunno.

Nel frattempo, siamo in una sorta di **periodo transitorio**, in cui non è più applicabile il SISTRI e, al contempo, non ci si può ancora iscrivere al nuovo Registro; rimangono, tuttavia, in vigore una serie di regole sostanzialmente precedenti al SISTRI.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti – secondo quanto stabilito al comma 3-ter dell'art. 6 della L. n. 12/2019 – dovrà essere garantita *“effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”*. Dovranno, altresì, applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

13. GDPR E ALBO PRETORIO ONLINE - Illecito pubblicare dati sulla salute - L'Authority sulla Privacy sanziona un Comune inadempiente

II Comuni, prima di pubblicare documenti sull'albo pretorio on line, devono accertarsi che siano oscurate tutte le informazioni che non possono essere diffuse, in particolare i dati sulla salute di una persona.

Lo ricorda il Garante per la privacy nel comminare una delle prime sanzioni a un ente locale ai sensi del nuovo Regolamento europeo in materia di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).

Una persona si era rivolta al Garante perché sull'albo pretorio del proprio Municipio era stata pubblicata una determina dirigenziale che **riportava la grave patologia per la quale aveva presentato un'istanza** per il riconoscimento della causa di servizio.

L'Autorità ha accertato che le informazioni sull'infermità e sull'operazione subita dal reclamante erano liberamente accessibili a chiunque, ed ha sottolineato come anche la nuova normativa sulla privacy vieti la diffusione dei dati sulla salute di una persona.

Ha poi aggiunto che la pubblicazione sull'albo pretorio della delibera in chiaro conteneva un'ulteriore violazione, in quanto **riportava anche le coordinate di conto corrente bancario dell'avvocato** al quale dovevano essere liquidate le spese del procedimento.

Tale trattamento di dati era effettuato in contrasto con il principio di "minimizzazione" previsto dal GDPR, secondo il quale i dati personali devono essere **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati**.

L'ente locale, a giustificazione del proprio operato, nel corso dell'istruttoria, ha affermato che il personale addetto era incorso in un mero errore materiale, e che l'amministrazione avrebbe provveduto a completare il percorso interno di adeguamento alla normativa privacy, al fine di non incorrere più in tali problemi.

Per tali motivi, alla luce delle nuove modalità indicate dal GDPR e dal Codice privacy, l'Autorità ha adottato un provvedimento unico con il quale ha dichiarato l'illiceità del trattamento dei dati posto in essere dal Comune e contemporaneamente ha **ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro**, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dall'ente locale.

(Fonte: *Newsletter n. 461 del 7 febbraio 2020*).

LINK:

[Per consultare l'ordinanza ingiunzione clicca qui.](#)

14. MADE IN ITALY - Notificato alla Commissione Ue il sistema di etichettatura nutrizionale "NutrInform Battery" proposto dall'Italia

Con la **notifica n. 2020/0031/I - C60A del 27 gennaio 2020**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Commissione europea lo "*Schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1169/2011*".

Si tratta di un **decreto interministeriale** predisposto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, frutto di un lavoro sinergico portato avanti, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Dipartimento per le Politiche Europee e a tutta la filiera agroalimentare, per **tutelare i prodotti del Made in Italy**.

Il decreto stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 1169/2011.

La Commissione attraverso l'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di adottare forme di espressione in etichetta atte a facilitare la comprensione, delle caratteristiche nutrizionali di un alimento.

Il considerando n. 34 del Reg. (UE) n. 1169/2011 conferma che **le informazioni nutrizionali fungono da supporto e non si sostituiscono a specifiche azioni dietetiche** nell'ambito di politiche sanitarie pubbliche.

Il considerando n. 43 riporta che le forme supplementari di espressione **non si sostituiscono pertanto alla dichiarazione nutrizionale**, ma aiutano a comprendere meglio le sue informazioni.

La finalità delle forme supplementari di etichettatura nutrizionale dell'art. 35 è quindi quella di **agevolare l'informazione sui livelli di assunzione di tali nutrienti e non di combinare la diversa composizione degli stessi per formulare una graduatoria degli alimenti**.

Lo scopo delle forme supplementari dell'etichettatura nutrizionale è unicamente quello di essere un mezzo informativo, che in quanto tale ha già una valenza educativa che evita quindi che il consumatore

faccia scelte troppo generalizzate sostituendo ed annullando l'efficacia di specifiche politiche di educazione nutrizionale.

Il sistema proposto dall'Italia si basa su un **simbolo "a batteria"**, denominato **NutrInform Battery**, che indicherà al consumatore l'**apporto nutrizionale** dell'alimento in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando la percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione rispetto alla quantità raccomandata dall'Unione europea.

La proposta italiana mira a superare gli effetti penalizzanti per il Made in Italy, derivanti dal sistema Nutriscore che utilizza invece i colori del semaforo per esprimere un giudizio sui prodotti agroalimentari, attraverso un algoritmo di misurazione che, basato su 100 gr, li classifica dalla A alla E, in contrapposizione ai principi della dieta mediterranea che si basa su un consumo bilanciato di tutti gli alimenti.

I produttori e i distributori del settore alimentare **potranno adottare volontariamente il nuovo sistema di etichettatura "a batteria"**, dopo il via libera della Commissione europea.

Con il sistema italiano di etichettatura nutrizionale il Governo si pone l'obiettivo sia di fornire al consumatore una informazione chiara e sintetica sulla presenza di alcuni nutrienti negli alimenti, utile a collocarli all'interno di una dieta varia e bilanciata, quale quella mediterranea, sia di valorizzare e tutelare tutta la filiera agroalimentare italiana.

LINK:

[Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto interministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2011/1169 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) BANDO MARCHI+3 - Incentivi alle PMI che registrano marchi europei o internazionali - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha incrementato la dotazione finanziaria iniziale del **bando Marchi+3** e ha, pertanto, disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo.

Il decreto direttoriale del 26 novembre 2019 ha stabilito che il form per l'assegnazione del protocollo online sarà nuovamente attivo **a partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La misura Marchi+3 ha una dotazione disponibile di circa 3,5 milioni di euro e l'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di **servizi specialistici** finalizzati alla registrazione di **marchi europei e internazionali**.

Le agevolazioni sono concesse per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO o di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Sono finanziabili le spese di progettazione del marchio, di assistenza per il deposito e di assistenza legale per azioni di tutela del marchio. Le domande possono essere presentate a partire dal 30 marzo 2020 relativamente ai marchi già registrati. Ogni impresa potrà contare fino a 20 mila euro di contributo.

LINK:

[Per saperne di più dal sito appositamente predisposto clicca qui.](#)

2) SIAE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è soggetta alla disciplina del diritto di accesso agli atti. In linea generale la SIAE, in quanto destinataria delle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 17 gennaio 2014 (*Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore*) è da annoverare tra i **sogetti esercenti un'attività di pubblico interesse** (quella, appunto, correlata al controllo del corretto riparto tra le imprese intermediarie di settore, dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e videogrammi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori, nella qualità di soggetto incaricato facente capo al Dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri) che stabilmente detiene quella documentazione.

Lo stabilisce il **Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 febbraio 2020, n. 831**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 831/2020 clicca qui.](#)

3) TARIFFE A 28 GIORNI - Il Consiglio di Stato impone i rimborsi automatici - Il Consiglio di Stato, con la **sentenza 4 febbraio 2020, n. 879**, ha statuito che il rimborso per le bollette a 28 giorni **deve avvenire in modo automatico** e non devono essere gli utenti a farne istanza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con la citata sentenza, ha respinto l'appello proposto dalla compagnia telefonica Vodafone Italia, contro l'AGCOM, con l'intervento di alcune associazioni di consumatori (*Unione per la difesa dei consumatori, l'Associazione Codici, il Codacons, l'Austel Onlus, l'Associazione Movimento Consumatori*).

Il ricorso era teso alla riforma di due sentenze del TAR Lazio (Sez. III, n. 11304/2018 e n. 12481/2018).

Per il Consiglio di Stato **i rimborsi per le tariffe a 28 giorni devono avvenire in modo automatico**, mentre la pratica finora attuata ha visto le compagnie rimborsare unicamente coloro che, in modo esplicito, avevano inoltrato la relativa istanza.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 879/2020 clicca qui.](#)

4) CARTELLE ESATTORIALI - La cartella esattoriale, definita – nel proprio sito istituzionale - dalla stessa Agenzia delle Entrate come "**cartella di pagamento**", rappresenta un atto amministrativo caratterizzata da evidenti finalità di riscossione tramite il ruolo.

Tale incarico viene affidato al "**concessionario**", il quale avrà l'onere di notificare (art. 25, D.P.R. n. 602/1973) il provvedimento esattivo ed, eventualmente, ad iniziare azioni esecutive o cautelari del credito ai danni del cittadino contribuente.

Proprio su questo aspetto, ossia in tema di efficacia del menzionato atto esattoriale, quest'ultimo costituisce un vero e proprio *c.d.* titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (decreti ed ordinanze).

Sull'argomento proponiamo una Guida completa ed esauriente, dal titolo "**Cartelle esattoriali: la guida completa**", redatta dall'Avv. Federico Marrucci e pubblicata sul sito "Altalex".

LINK:

[Per scaricare questo documento dal sito Altalex clicca qui.](#)

5) ADDETTI ALLE NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI - Aggiornate le linee guida per i corsi di formazione - Il Ministero della giustizia ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, il nuovo testo delle "**Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada**", in sostituzione di quelle emanate il 12 marzo 2019.

L'aggiornamento del 5 febbraio 2020 prevede la gestione dei corsi di formazione in capo alle società titolari di licenza individuale speciale di cui all'art. 1 D.M. 19 luglio 2018 del Ministero dello sviluppo economico, con l'obiettivo di garantire una completa e adeguata formazione degli addetti all'accettazione, al recapito e alla consegna degli atti in materia di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

I corsi avranno la durata complessiva di 40 ore e saranno articolati in due sessioni, di 20 di teoria e 20 di attività pratiche, con prova di esame finale.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

6) LAVORATORI DOMESTICI - Aggiornati i contributi dovuti per il 2020 - Con la **circolare n. 17 del 6 febbraio 2020**, l'INPS ha comunicato gli **importi dei contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici**, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 e il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019, accertata nella misura del 0,7%.

Nel documento di prassi l'Istituto fissa anche i coefficienti di ripartizione da applicare nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Per i contratti a termine continua ad applicarsi il contributo addizionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 17/2020 clicca qui.](#)

7) COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA – Dal CNIPI una guida per realizzarle. *Quali requisiti devono assicurare le colonnine di ricarica elettriche? Quali adempimenti normativi e fiscali deve rispettare il professionista che si occupa della loro realizzazione? Quali opportunità possono derivare dall'installazione delle infrastrutture di ricarica e dalla mobilità elettrica?*

A questi e ad altri interrogativi risponde il **Consiglio Nazionale Periti Industriali (CNIPI)** nella guida "**Infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici**" in cui vuole fornire un primo contributo concreto a tutti quei

professionisti chiamati a progettare, realizzare e fare manutenzione ad un'infrastruttura di ricarica elettrica per auto, bici e moto.

La guida precisa che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, essendo **infrastrutture complesse** dal punto di vista tecnologico, **devono rispondere a severi requisiti** dal punto di vista della funzionalità, delle prestazioni operative, dell'affidabilità e della sicurezza.

La guida, dopo aver sintetizzato il quadro normativo comunitario e nazionale, elenca le disposizioni a cui devono sottostare i professionisti e spiega come effettuare la **progettazione e l'installazione di impianti** elettrici e di telecomunicazioni, anche alla luce delle norme tecniche IEC E CEI.

La Guida elenca, infine, le **norme fiscali** da sfruttare quando si realizza una nuova infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici. Viene inoltre spiegato come usufruire del **credito di imposta del 50%** per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto di una infrastruttura di ricarica di mezzi elettrici.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

8) PLUS! L'Italia che cresce - Online il nuovo numero del magazine multimediale - In questo **primo numero trimestrale del 2020**, sempre più digitale e interattivo, spazio a numerose tematiche, dallo sviluppo al lavoro, dalle famiglie alle imprese.

Grande attenzione viene rivolta alla **green economy** e in particolare all'**economia circolare** e all'**ecosostenibilità** destinate a favorire su scala globale nuovi paradigmi ambientali, produttivi e socio culturali.

Nella seconda parte del magazine spazio alle **Imprese**, alla **Pubblica Amministrazione** e al **lavoro**.

Focus sulle misure dedicate al mondo delle micro, piccole e medie imprese italiane: dal fondo di garanzia alle nuove imprese a tasso zero, dalla tutela dei marchi storici d'interesse nazionale al **Piano Transizione 4.0**.

Sul rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione vengono illustrati alcuni strumenti che consentono un interscambio più sicuro, veloce e sostenibile. Si parla quindi della **campagna di comunicazione "prodotti sicuri"**, dell'avvio della e-fattura, delle consultazioni pubbliche rivolte alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dell'iniziativa ParteciPA, che permette agli enti di migliorare i percorsi di interlocuzione e confronto con i cittadini.

In conclusione una fotografia delle **misure rivolte alle famiglie** e al contrasto degli infortuni domestici.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare la rivista clicca qui.](#)

9) INCENTIVI ALLE IMPRESE - SOSPENSIONE E RINEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI - E' stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, la **Circolare direttoriale 10 febbraio 2020, n. 34751**, recante **"Termini e modalità di presentazione della richiesta di sospensione e rinegoiazione dei finanziamenti agevolati di cui al dm 7 agosto 2019"**.

La circolare fissa i termini e le modalità di presentazione della richiesta di sospensione e rinegoiazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (bandi "investimenti innovativi"), 13 dicembre 2011 (bando "biomasse") e 5 dicembre 2013 (bando "efficienza energetica 2013").

Un comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

10) CESSIONE DEL QUINTO - Con l'obiettivo di un consistente miglioramento della qualità del servizio offerto ai soggetti contraenti, pensionati cedenti ed Intermediari finanziari cessionari, l'INPS ha attuato un ampio processo di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di progressiva dematerializzazione, nell'ambito della procedura finalizzata a gestire i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione.

In tale contesto è stata realizzata **una nuova funzione**, denominata **"Domanda chiusura piano per estinzione anticipata"**, destinata alla chiusura del piano di ammortamento di una cessione nel caso in cui il debito venga estinto anticipatamente o dal pensionato o per suo conto da soggetto terzo, ivi incluso altro Istituto finanziario.

Con il **messaggio n. 470 del 7 febbraio 2020**, l'INPS fornisce le istruzioni relative a questa nuova funzione, che consentirà agli Intermediari finanziari di richiedere la chiusura di un proprio piano di cessione del quinto della pensione.

Tale funzione, pertanto, sostituisce nell'immediato la prassi ad oggi in uso, che prevedeva che la chiusura per "estinzione anticipata" dei piani di cessione presenti in procedura venisse effettuata dagli operatori delle Strutture territoriali INPS, a fronte del rispettivo documento con valore di liberatoria notificato da parte dei suddetti Intermediari finanziari mediante posta ordinaria o PEC.

L'INPS ha inoltre fatto presente che, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi, saranno evase secondo la prassi finora utilizzata solo le richieste di chiusura piano che perverranno entro e non oltre il termine del 31 marzo 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 470/2020 clicca qui.](#)

11) PROGRAMMA ITALIA STARTUP VISA - Negli ultimi anni il Governo italiano ha adottato una serie di importanti misure finalizzate a sostenere e rafforzare l'ecosistema nazionale dell'innovazione.

Tra queste iniziative un ruolo particolare è stato ricoperto dallo **Startup Act**, lanciato nel 2012. All'interno di questo contesto si inserisce **Italia Startup Visa (ISV)**, il programma di "*migrant entrepreneurship*" avviato nel 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attrazione di imprenditori non UE che intendono costituire una startup innovativa nel nostro Paese.

Attraverso una procedura semplificata e digitale, il programma ISV facilita la concessione del visto d'ingresso per lavoro autonomo a beneficio di cittadini non UE che intendono avviare, individualmente o in team, una startup innovativa in Italia.

ISV è stato capace di generare un interesse diffuso, come testimoniato dall'elevato numero delle candidature registrate (**481 al 31 dicembre 2019**) e dei Paesi di provenienza delle stesse (**49**), evidenziando il forte potenziale attrattivo del nostro Paese.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto Indagine Italia Startup Visa clicca qui.](#)

12) FALLIMENTO – ADEMPIMENTI IVA E OBBLIGHI DICHIARATIVI - L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 34 del 7 febbraio 2020**, si è espressa in merito al **soggetto legittimato agli adempimenti fiscali** connessi alla chiusura della procedura di **concordato fallimentare con assuntore**.

Nell'interpello, il curatore fallimentare di una società chiede, infatti, all'Amministrazione finanziaria di conoscere:

- il **soggetto legittimato** ad ottenere o a far ottenere il rimborso del credito Iva maturato nella procedura concorsuale;

- nel caso tale soggetto fosse il curatore fallimentare, se questi possa richiedere il rimborso del credito anche, eventualmente, a favore del terzo cessionario.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 34/2020 clicca qui.](#)

13) ATTO DI RINUNCIA ALL'ABITAZIONE CONIUGALE - L'**atto di rinuncia alla casa coniugale**, assegnata in sede di separazione, e i conseguenti adempimenti di registrazione e di cancellazione della trascrizione eseguita **non godono dell'esenzione da imposte di bollo, registro e ipo-catastali** prevista per le convenzioni in caso di scioglimento del matrimonio (art. 19, L. n. 74/1987), in quanto **non sono atti funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale**.

E' quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 39 del 10 febbraio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 39/2020 clicca qui.](#)

14) LOTTA ALLE FRODI COMUNITARIE – CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING - A decorrere **dal 17 febbraio 2020**, è fruibile **gratuitamente**, sulla piattaforma online del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), il primo corso di formazione e-learning in materia di **controlli comunitari e lotta alla frode nell'ambito dei fondi strutturali**.

Il corso è inserito tra le attività del progetto dell'area di delega Politiche europee, "**Standard ESFA**" che, per il tramite del Consiglio Nazionale, colloca i commercialisti accanto alle principali istituzioni coinvolte a livello nazionale nell'attività di gestione e di controllo dei fondi strutturali (Agenzia per la Coesione, Autorità di gestione, COLAF, Guardia di finanza, MEF-IGRUE, Corte dei conti).

In particolare, il progetto, al quale è stato riconosciuto uno specifico ruolo nell'ambito delle strategie per il rafforzamento delle politiche di sviluppo, attuato in Italia attraverso i Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), prevede la predisposizione di **procedure omogenee** su tutto il territorio nazionale per l'esecuzione dei **controlli di I livello**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

15) RITENUTE NEGLI APPALTI – Pubblicata dall'Agenzia delle entrate la **circolare n. 1 del 12 febbraio 2020**, con la quale vengono fornite le **prime indicazioni sulle novità in tema di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro**, introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (c.d. "Decreto Fiscale").

Vengono, in particolare, forniti chiarimenti in merito agli adempimenti di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e di altri soggetti compresi nella disciplina e relativamente al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2020 clicca qui.](#)

16) SAGGIO DEGLI INTERESSI da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che **per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.**

Lo ha reso noto il Ministero dell'economia e delle finanze con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

17) STARTUP INNOVATIVE COSTITUITE ONLINE - Al 31 dicembre 2019 sono **2.769** le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita, una crescita di **193** unità rispetto al dato registrato alla passata rilevazione (fine settembre 2019).

È quanto emerge dalla **14ª edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio** pubblicato in data odierna dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.

Grazie a questa misura, operativa a partire dal luglio del 2016, gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propria startup secondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio o in totale autonomia.

L'esenzione dall'atto notarile consente un **risparmio medio sui costi d'avvio stimato in circa 2mila euro.**

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

18) BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **guida al bonus mobili ed elettrodomestici aggiornata a febbraio 2020.**

L'Agenzia ricorda che si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione è stata **prorogata dalla recente legge di bilancio** (legge n. 160/2019 - art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

LINK:

[Per Scaricare il testo della guida clicca qui.](#)

19) RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE PORTALI ON-LINE - La Consob, con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, ha modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592/2013 (Regolamento Crowdfunding), al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all'articolo 50-quinquies del TUF dal d.lgs. n. 165 del 25 novembre 2019 (c.d. "correttivo MiFID").

Tali modifiche al TUF sono volte ad eliminare, tra i requisiti patrimoniali che i gestori di portale devono soddisfare per essere iscritti nel relativo Registro tenuto dalla Consob, quello dell'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, mantenendo l'obbligatorietà della sola copertura assicurativa.

Nella delibera di modifica del Regolamento viene previsto che i gestori di portale già autorizzati che attualmente aderiscono ad un sistema di indennizzo dovranno attivare la polizza assicurativa entro il 1° luglio 2020.

Con l'occasione, è stato altresì integrato il contenuto del registro dei gestori di portali, al fine di riflettere nel registro il recente ampliamento del perimetro delle attività che il gestore può prestare.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

20) BILANCI 2019 - Nella sezione "**Checklist**" del sito web dall'Associazione italiana Revisori Contabili (**ASSIREVI**) sono state pubblicate le **liste di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2019.**

I documenti pubblicati in data 12 febbraio 2020 sono i seguenti:

- **Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio** - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile;

- **Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato** - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Si tratta di **linee guida di carattere generale** che il revisore deve adattare alla particolarità dell'impresa in cui sta svolgendo il proprio incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività e delle particolarità normative e regolamentari.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

21) PESCATORI AUTONOMI – Con la **circolare n. 24 del 13 febbraio 2020**, l'INPS comunica, relativamente all'anno 2020, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

A seguito dell'adeguamento alla variazione ISTAT delle retribuzioni convenzionali, pari allo 0,5% per il 2020, la misura del **salario giornaliero convenzionale** per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta pari a:

- **Misura giornaliera: euro 27,21,**

- **Misura mensile (25 giorni): euro 680,00.**

L' Aliquota contributiva dovuta al FPLD **anche per il 2020 resta ferma nella misura del 14,90%.**

Il contributo mensile risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, **è pari a euro 101,32.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 24/2020 clicca qui.](#)

22) SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI AREE PRIVATE – Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali, con **circolare n. 2 del 13 febbraio 2020**, ha precisato:

a) che non esiste l'obbligo di iscrizione all'Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private;

b) nel caso l'impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come "produttore iniziale" del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, è tenuto ad iscriversi all'Albo nella categoria 2-bis (*Trasporto dei propri rifiuti - produttori iniziali*), identificando il rifiuto con il codice 20.03.03.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2020 clicca qui.](#)

23) ASILI NIDO – Nell'ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un **buono di 1.000 euro su base annua**, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma.

Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha **elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui.**

Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dall'anno 2020, **ha ulteriormente incrementato** l'importo del contributo portandolo **ad un massimo di 3.000 euro**, nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L'agevolazione potrà spettare in misura pari **a un massimo di 2.500 euro**, per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE.

Con la **circolare n. 27 del 14 febbraio 2020**, l'INPS illustra le **modalità di presentazione delle domande 2020, per l'accesso ai benefici**, tenendo conto delle novità introdotte dal predetto articolo 1, comma 343, della legge n. 160/2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 27/2020 clicca qui.](#)

24) BONUS FACCIATE - L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020**, ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla nuova agevolazione fiscale cosiddetta "bonus facciate".

La **Legge di Bilancio 2020** (art. 1, comma 219, l. n. 160/2019) ha introdotto la **detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese sostenute** per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

In particolare, la nuova disciplina individua le tipologie di interventi che danno diritto al "bonus facciate" e, per essi, la misura della detrazione spettante.

Vengono, inoltre, stabilite le modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative.

Con la presente circolare vengono forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2020 clicca qui.](#)

25) CARTA ELETTRONICA PER DICOTTENNI – E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2020, il decreto 24 dicembre 2019, n. 177 con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha fissato i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della **Carta elettronica, del valore di 500 euro**, per l'acquisto di: *a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; d) musica registrata; e) corsi di musica; f) corsi di teatro; g) corsi di lingua straniera; h) prodotti dell'editoria audiovisiva.*

La Carta viene concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali **compiono diciotto anni di età nell'anno 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

26) GARANTE PRIVACY – Piano ispettivo primo semestre 2020 - Il Garante per la protezione dei dati personali, con la **deliberazione del 6 febbraio 2020**, illustra, nell'ottica di informazione e comunicazione istituzionale, nel programma ispettivo le aree di intervento definite nel primo semestre 2020.

L'attività di accertamento dell'Autorità, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, riguarderà i trattamenti di dati svolti nell'ambito di settori particolarmente delicati, a partire da quello della sanità.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

27) Whistleblowing non sicuro: Garante privacy sanziona un'università - Il datore di lavoro, che adotta procedure tecnologiche per la segnalazione anonima di possibili comportamenti illeciti (whistleblowing), **deve verificare che le misure tecnico-organizzative e i software utilizzati** siano adeguati a tutelare la riservatezza di chi invia le denunce.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali nel sanzionare un'università per aver reso accessibili on line i dati identificativi di due persone che avevano segnalato all'ateneo possibili illeciti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 7 al 20 Febbraio 2020)**

1) Ministero dell'interno - Comunicato - Avviso relativo al decreto del 30 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 16 dicembre 2019: Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 26 novembre 2019: Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) CONSOB – Delibera 6 febbraio 2020, n. 21259: Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento crowdfunding), per l'adeguamento alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) DIRETTIVA del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020: Indizione della «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri», denominata «**Dantedì**». (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 dicembre 2019, n. 176: Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Decreto 24 dicembre 2019, n. 171: Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 30 dicembre 2019: Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 10 febbraio 2020: Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020 – Supplemento Ordinario n. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 7 al 20 Febbraio 2020)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione del 14 gennaio 2020, relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 38 del 11 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 40 del 13 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

PACCHETTO eBook



IMPOSTA DI BOLLO DISCIPLINA E CASI PRATICI



La **MAGGIOLI** ti propone **pacchetto contenente 2 ebook di Claudio Venturi in pdf:**

1. **L'applicazione dell'imposta di bollo – Dalla marca al bollo digitale (eBook 2019)**

Tutte le regole sull'imposta di bollo, dalla marca al bollo digitale: disciplina, pagamento e sanzioni, elenco documenti esenti - *Ebook pdf di 148 pagine.*

2. **L'imposta di bollo - Casi pratici (eBook 2020)**

Casi pratici su come e quando applicare l'imposta di bollo su atti, documenti, istanze, scritture contabili, fatture, documenti bancari - *Ebook pdf di 345 pagine.*

LINK:

[Se vuoi consultare gli indici dei due ebook clicca qui.](#)